





# **Il cd. DURC DI CONGRUITA'. Profili operativi**

# IL CERTIFICATO DI CONGRUITA' (CD. DURC DI CONGRUITA'). FONTI

- art. 8, comma 10-bis del DL 76/2020
- Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto tra le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali
- **DM 25 giugno n. 143/2021**
- Art. 11 D.lgs. 36 / 2023
- Art. 119, co. 14 (subappalto)
- **Art. 29 c. 10 d.l. 19/2024**



# *AMBITO APPLICAZIONE TEMPORALE*

## *ART. 6 DM 143/2021*

- Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021\*.
- \* DLgs. 163/2006 art. 118, co. 6 bis



# IL CERTIFICATO DI CONGRUITA' (CD. DURC DI CONGRUITA')

- Al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento (art. 8, comma 10-bis del DL 76/2020)
- In fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata al citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile.

Ai fini della verifica di cui al comma 1, si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie. (ART. 3 DM 25 giugno n. 143/2021)

# COS'È

- **Con il certificato di congruità rilasciato da CASSA EDILE viene verificato il rispetto dell'importo minimo di manodopera atteso per la realizzazione di un'opera edile, in dipendenza dalla tipologia di lavorazione e considerando tutte le imprese presenti nel cantiere.**

# IL CERTIFICATO DI CONGRUITA' (CD. DURC DI CONGRUITA') DL 19

- Art. 29 c. 10 d.l. 19/2024: <<Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, **prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120**>>

# CONSEGUENZE ART. 29 CO. 11 DL 19/24

- *Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.*



# DL 7 MAGGIO 2024, N. 60. ELIMINATA LA SOGLIA DEI 150MILA



10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10 -bis , del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

11. Negli appalti pubblici ~~di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro~~, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da

1. All'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, i commi da 10 a 12 sono sostituiti dai seguenti: «10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, **e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori**, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10 -bis , del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

# COME FUNZIONA

- La “procedura di alert”
- Per i cantieri per cui la **DNL (denuncia nuovo lavoro)** è stata presentata dal 1 marzo 2023 in poi e per tutti quelli avviati prima ma ancora aperti al 1 marzo 2023, il DURC di congruità si ottiene tramite la c.d. “procedura di alert”.
- Questa prevede che appena riceve la DNL, la Cassa Edile trasmetta una PEC al committente (appunto l’alert), comunicandogli che l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità in occasione dell’ultimo SAL e prima di liquidare il saldo all’impresa.
- Successivamente, ogni mese fino a fine lavori e precisamente il 3 del mese, la Cassa Edile invierà una PEC al committente informandolo dell’andamento della congruità.
- Un’ultima PEC arriverà 20 giorni prima della data (attesa) di fine lavori, per ricordare nuovamente che all’ultimo SAL servirà il DURC di congruità.
- Fino a questo punto anche se dagli alert risultasse che il cantiere è ‘non regolare’ non sono previste sanzioni o altre attività da parte del committente. **A lavoro ultimato, invece, l’impresa è tenuta a richiedere alla Cassa Edile il DURC di congruità e a trasmetterlo al committente. (il certificato di congruità viene riasciato in 10 giorni)**
- Se lo fa, lo trasmette al committente (che lo dovrà verificare come spiegato qui sotto) e non deve fare altro.
- Se non lo richiede ma il cantiere è comunque il regola, la Cassa Edile manderà l’ennesimo alert, all’impresa ma anche alla stazione appaltante, fornendole nella PEC due codici, il “Codice Univoco di Congruità” (CUC) ed il “codice di autorizzazione”

- **In sostanza:**

- l'operatore economico iscritto al sistema delle casse edili registra il cantiere su `cnce_edilctoncent` (Commissione Nazionale Paritetica Casse Edili)
- mensilmente presentano una denuncia di tutto il personale e lo abbinano ai cantieri
- alla fine del lavoro chiedono il certificato di congruità
- la cassa edile lo rilascia sulla base delle dichiarazioni e dei relativi versamenti .  
*<<L'attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero del committente.>>* [articolo 4 DM 143 / 2021](#)



Sistema nazionale edile per la verifica della congruità della manodopera nei cantieri

### Accedi a CNCE EdilConnect

Login (Partita IVA dello Studio o dell'Impresa)

Password scelta durante la registrazione

[Password dimenticata?](#)

[Nuovo utente? Registrati](#)

**ACCEDI A CNCE EDILCONNECT**

### Come funziona la verifica di congruità?

Prima di iniziare visualizza il tour guidato, oppure consulta la guida.

[Testa il simulatore di congruità](#)

[Richiedi attestazione di congruità](#)

[Verifica attestazione di congruità](#)

## Verifica attestazione di congruità



**Informazioni** Per verificare l'originalità dell'attestazione di congruità indicare di seguito il "codice univoco di congruità" del cantiere e il "codice di autorizzazione". I codici sono indicati all'interno del documento originale.

Codice univoco di congruità\*:

Codice univoco di 15 caratteri del cantiere. Il codice inizia sempre per "CNCEC".

Codice di autorizzazione\*:

Codice di autorizzazione di 14 caratteri.

## Verifica utente



Non sono un robot



reCAPTCHA  
Privacy - Termini

INVIA RICHIESTA



Indici di congruità definiti con l'Accordo collettivo del 10 settembre 2020

CATEGORIE		Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1	OG1 - Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture	14,28%
2	OG1 - Nuova edilizia industriale, esclusi impianti	5,36%
3	Ristrutturazione di edifici civili	22,00%
4	Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi impianti	6,69%
5	OG2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6	OG3 - Opere stradali, ponti, etc.	13,77%
7	OG4 - Opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8	OG5 - Dighe	16,07%
9	OG6 - Acquedotti e fognature	14,63%
10	OG6 - Gasdotti	13,66%
11	OG6 - Oleodotti	13,66%
12	OG6 - Opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13	OG7 - Opere marittime	12,16%
14	OG8 - Opere fluviali	13,31%
15	OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16	OG10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17	OG12 - OG13 - Bonifica e protezione ambientale	16,47%

# CNCE



- Condizioni imprescindibili per una corretta verifica della congruità da parte delle Casse sono:
  - il corretto caricamento del cantiere attraverso i singoli sistemi adottati dalle Casse e l'assegnazione del CUC
  - la comunicazione di tutti i soggetti che parteciperanno all'appalto cantiere
  - - l'indicazione da parte di tutti i soggetti esecutori (anche lavoratori autonomi e soci lavoratori), nella denuncia mensile, delle ore di manodopera dello specifico cantiere

# *CHI LO RICHIEDE*

- Per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori [articolo 4 DM 143 / 2021](#)



# ASSENZA DI CONGRUITA'

## . ART. 5

- 1. Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all'impresa affidataria le difformità riscontrate, **invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni**, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.
- 2. La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell'attestazione di congruità.
- 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
- 4. Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l'attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
- 5. Ai fini del comma 1, l'impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nel citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
- 6. In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, **incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del DURC on-line, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015. Restano ferme, ai fini del rilascio del DURC on-line alle altre imprese coinvolte nell'appalto, le relative disposizioni già previste a legislazione vigente**

# *D.LGS. 36/2023, ART. 119* *CO. 14*

- Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

# *ART. 11, COMMA 6 – INTERVENTO SOSTITUTIVO.*

- In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

# IN CONCRETO, COME SI FA?



- Quando il DURC irregolare viene rilasciato, indica gli importi che l'ente (o gli enti) previdenziali devono riscuotere dall'impresa. La stazione appaltante allora deve guardare che somma dovrebbe pagare all'appaltatore (attenzione, esclusivamente il netto, l'IVA va sempre all'Erario!):
- se questo importo è inferiore al credito vantato dagli enti previdenziali, l'appaltatore non riscuoterà nulla perchè tutto il suo credito andrà agli Enti;
- se l'importo è superiore, gli dovrà essere versato solo ciò che avanza dopo il soddisfacimento degli Enti.
- In entrambi i casi dovete fare la proporzione di quanto spetta a ciascun Ente (ad es. se dovete pagare 1.000 euro, INPS ha un credito di 10.000 € e INAIL di 5.000, dovrete versare a INPS 666,67 €, ad INAIL 333,33 €)

# SEGUE



- Dovrete quindi scrivere agli Enti per dare “comunicazione preventiva” del vostro pagamento, indicando esattamente che importo verserete a ciascuno.
- gli Enti risponderanno confermandovi l’importo (che potrebbe essersi ridotto se nel frattempo l’impresa ha versato delle somme) e indicandovi le modalità di pagamento. Tipicamente un F24 coi relativi codici.
- A questo punto procedete al pagamento, inviate una PEC con gli estremi del mandato sia all’Ente che all’impresa, e -se avanzano somme- pagate a quest’ultima quanto rimasto dopo il soddisfacimento degli Enti.



- Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto tra le associazioni datoriali (Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Anaepa Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, Confapi Aniem) e le organizzazioni sindacali (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil) in materia di congruità della manodopera per il settore edile,
- 25 giugno (DM 143/2021)



- L'attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero del committente (articolo 4, co.1, dm)
- Per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. (art. 4, co. 2, dm)